Associazione Nazionale Commercialisti

COMUNICATO STAMPA

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY: IMPOSSIBILE STARE ALLA NORMA

Roma, 11 settembre 2012

Siamo oramai abituati ad assistere ad una costante opera di disinformazione nei confronti dell'opinione pubblica e di colpevolizzazione delle categorie professionali in merito alle scarse segnalazioni da parte dei commercialisti in materia di applicazione della normativa per la lotta al riciclaggio ed al terrorismo.

Se si cerca una risposta al perché il numero di segnalazioni da parte dei commercialisti sia pressoché irrilevante, la si può trovare all'interno delle norme che elencano gli indicatori di anomalia ed i criteri di valutazione delle operazioni sospette soggette a segnalazione, che rendono gli adempimenti complicati, difficilmente attuabili ma, soprattutto, non utili allo scopo per cui sono stati emanati.

Ricordiamo che il codice deontologico, al quale il professionista iscritto all'ordine è tenuto ad attenersi, prevede comunque la valutazione preventiva all'accettazione dell'incarico, di possibili coinvolgimenti del cliente in attività illegali, anche se siamo consapevoli del fatto che, da sola, l'applicazione del codice deontologico potrebbe non costituire una sufficiente tutela per i cittadini e per lo stesso professionista.

Tuttavia, di fronte alla farraginosità e ai punti oscuri che la norma presenta, il rischio che si corre è quello della sostanziale inapplicabilità, a scapito dell'obiettivo che la norma stessa si propone.

La gravosità e la complessità dell'esecuzione dei controlli di legge non sono sostenibili per la maggior parte degli studi professionali. Si pensi solamente a tutta l'attività di verifica e analisi del rischio che richiede molto tempo e molte risorse per uno studio di piccole dimensioni.

Inoltre, un'errata applicazione della normativa in vigore può far incorrere il professionista in sanzioni amministrative fino a 200.000 euro e penali fino a 5 anni di reclusione.

Il tema delle sanzioni e della sproporzione che si rileva tra queste e la mancanza di reale volontà omissiva da parte del professionista, deve far riflettere sulla difficoltà del legislatore a percepire l'andamento quotidiano e la dimensione degli studi professionali, più della metà dei quali sono costituiti al massimo da un professionista e un collaboratore. Non è difficile immaginare che gli autori di eventuali operazioni illegali di entità rilevante si servano di realtà professionali strutturate e multidisciplinari.

Via G. Caselli, 34 - 00149 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

Le medesime difficoltà si rilevano volendo applicare alla lettera la legge sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, la cui violazione prevede sanzioni non solo di natura pecuniaria, ma che possono arrivare alla revoca delle chiavi telematiche necessarie alla trasmissione delle dichiarazioni o per l'espletamento di importanti ed improrogabili adempimenti fiscali. Questa misura risulta assolutamente sproporzionata rispetto alla presunta violazione, anche perché in caso di ipotetico ricorso e di vittoria dello stesso, gli adempimenti e le scadenze a cui non si è potuto far fronte a causa della revoca, risulterebbero comunque irrecuperabili e comporterebbero una richiesta di risarcimento da parte del cliente.

La Categoria non ha alcuna riserva a fare la sua parte nel contrasto all'illegalità, ma chiede di essere posta nelle condizioni di non mettere in conflitto il proprio lavoro con lo svolgimento di adempimenti farraginosi, ridondanti e non funzionali agli importanti scopi che le normative antiriciclaggio e privacy perseguono, rispetto alle quali, in ogni caso, si ritengono opportuni ed urgenti degli interventi di modifica.

ANC – Ufficio Comunicazione